



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Giulivo Italo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Campobasso Claudia

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
237	14/06/2021	18	0

Oggetto:

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2021

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a) la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- b) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- c) la Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- d) il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6-bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*;
- e) il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante la Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- f) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- g) il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";
- h) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- i) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *"bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo"*;
- j) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;

CONSIDERATO CHE:

- a) con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regione un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
- b) in data 2 maggio 2019 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Campania e il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, per l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale, con decorrenza dal 27 febbraio 2019, senza soluzione di continuità con la precedente e, successivamente, in data 4 dicembre 2020 è stato firmato il Programma Operativo 2020/2021 tra Comando Regione Carabinieri Forestale "Campania" e D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile che ha declinato le attività da svolgere, in collaborazione, per rafforzare la sinergia istituzionale in materia di prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio;
- c) con Delibera di G.R. n. 222 del 20/05/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione anche in attività di protezione civile e antincendio boschivo, relativamente al triennio 2019-2021 ed è in corso di stipula la convenzione attuativa anno 2021 tra la Direzione regionale VV.F. e la D.G. 18 Lavori Pubblici e protezione civile per il potenziamento del dispositivo dei VV.F. per la campagna antincendio boschivo 2021;
- d) con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. PRE/0021912 del 07/05/2021

“Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” sono state inviate a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per l’adeguamento dei sistemi di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali, anche in considerazione della concomitante emergenza da COVID-19, nell’ottica della maggior efficienza possibile a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente in generale;

e) nel citato Comunicato si raccomanda, in particolare:

- per le attività di previsione e prevenzione di:
 - favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuarie impegnate nelle attività AIB e protezione civile;
 - incentivare l’utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati;
 - sensibilizzare e stimolare Enti e Società, che gestiscono le infrastrutture, alla pulizia e manutenzione del bosco e alla riduzione della massa combustibile, tra l’altro lungo le reti viarie e ferroviarie, nonché l’adozione di azioni specifiche di protezione dei siti di interesse paesaggistico, archeologico e culturale;
 - rimarcato l’importanza dell’azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l’istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l’emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione, anche seguendo quanto proposto dal Tavolo Tecnico Interistituzionale con lo “*Schema di ordinanza comunale tipo*” per le attività di prevenzione antincendio boschivo;
 - prevedere azioni specifiche di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività di prevenzione;
 - promuovere azioni di potenziamento ed ottimizzare l’organizzazione e il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute, impegnate nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
- per attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi di favorire:
 - revisione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva;
 - raccordo tra Piano regionale e i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato;
 - raccordo con le Società di gestione e gli Enti interessati, per gli interventi per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale e altre infrastrutture strategiche;
- per attività di pianificazione di protezione civile di:
 - sostenere e stimolare i Sindaci nella predisposizione e nell’aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. La promozione dell’elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all’innesco;
 - provvedere alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, per attuare iniziative per assicurare cooperazioni e condivisioni di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché mezzi aerei per la vigilanza e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- per attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell’emergenza di:
 - modulare e potenziare opportunamente le forze di terra con quelle aeree;
 - assicurare l’indispensabile presenza di un adeguato numero di DOS;
 - provvedere alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori;
 - garantire un adeguato assetto della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ed integrazione con le altre strutture del C.N.VV.F., del volontariato organizzato, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
 - assicurare la partecipazione alle attività della SOUP di tutte le componenti e strutture operative componenti;
 - assicurare il raccordo tra costante tra le SOUP e il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale della protezione civile;
 - assicurare la puntuale attuazione delle indicazioni operative “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi”;
 - assicurare la razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al COAU.

RILEVATO:

a) che con Delibera di G.R. n. 282 del 09/06/2020 è stato approvato il “*Piano regionale per la programmazione*

delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2020-2022. Con allegati”;

- b) che è in itinere l'approvazione da parte della Giunta regionale della Campania del nuovo “*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati*”. (PD13886 del 07/06/2021);
- c) che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d) che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 “*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*” attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;
- e) che con nota prot. n. 265357 del 17/05/2021, la UOD 50 18 02 Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile ha trasmesso alla D.G. 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile apposita Relazione ai fini dell'adozione, per la Regione Campania, della dichiarazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, nella quale vengono riportati i principali aspetti ed elementi informativi inerenti al quadro climatico nonché le analisi e le valutazioni meteorologiche, effettuate sulla scorta dei modelli previsionali disponibili e in relazione alla significatività prospettica ed evolutiva;
- f) che dalla citata relazione si legge “*Dalle mappe sopra riportate, si evince che il modello stagionale, inizializzato a maggio 2021 (RUN del 01 maggio 2021), indica una leggera anomalia negativa di precipitazioni per il mese di giugno mentre per i mesi successivi (luglio, agosto e settembre) non risultano previste anomalie rispetto alla media climatica. Per quanto riguarda la temperatura a 2 metri, il modello indica la possibilità di un'anomalia positiva di circa 0,5 ÷ 1 °C per i valori medi di giugno e luglio, un'anomalia positiva ricompresa entro 0,5°C per il mese di agosto, che dovrebbe interessare, nel mese di settembre, il solo settore meridionale della regione. Le tendenze evolutive delle anomalie pluviotermometriche, allo stato disponibili e come sopra riportate, non appaiono significative in relazione ad una variazione del periodo di massima pericolosità, per l'anno 2021, differente da quello assunto negli ultimi anni, con inizio al 15 giugno*”.

CONSIDERATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della regione Campania.

RITENUTO dover adottare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*” e dell'art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” apposito provvedimento che decreti la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi a far data dal 15 giugno 2021 e fino al 20 settembre 2021, salvo proroghe, e le relative disposizioni e prescrizioni.

DATO ATTO che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

1. SI RENDE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

dal 15 giugno al 20 settembre 2021, salvo proroghe,

per tutte le aree di cui all'art. 2 L.n 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree - dell'intero territorio della regione Campania, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

2. SI RAMMENTA che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nelle aree di cui sopra, è

sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Durante il periodo di massima pericolosità vige:

- a) la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, libere da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
 - b) la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, libere da vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
 - c) la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
 - d) la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
 - e) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
 - f) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
3. SI RICHIAMA, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, l'obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio;
 4. SI RICHIAMA l'attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.
 5. SI RAMMENTA, altresì, l'obbligo per i Comuni dell'istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 Codice della protezione civile.
 6. SI INVITANO le Prefetture della regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio, di:
 - emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, anche seguendo lo schema tipo allegato al "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023*", che riportino espressamente l'obbligo dell'osservanza del comma 6-bis, art. 182 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi

imposti dal richiamato art. 75 e 76 del Reg. reg.le n. 3/2017 e dal presente decreto;

- comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Regione Campania;
 - dare la massima pubblicità, su tutto il territorio comunale, al presente decreto e alle ordinanze e provvedimenti adottati al fine di sensibilizzare la popolazione verso la problematica degli incendi boschivi, incrementando di conseguenza la resilienza dei territori interessati;
7. SI FA PRESENTE che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.
8. SI INVITA l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane, i Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, l'ANCI Campania e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della regione Campania del presente provvedimento.
9. SI INVIA il presente decreto alle Prefetture, al Comando Regionale Carabinieri Campania, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, alle Province e Città Metropolitana di Napoli, ai Comuni della regione Campania e all'ANCI Campania, alle Comunità Montane, ai Parchi e riserve naturali nazionali e regionali, a SMA Campania s.p.a.
10. SI INVIA il presente Decreto, a norma di procedura:
- all'Ufficio di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
 - alla Direzione Generale 18 Lavori Pubblici e Protezione Civile: U.O.D. 02 Centro Funzionale Multirischi di protezione civile, U.O.D. "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Avellino (50 18 03), Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07) e Ariano Irpino (50 18 08);
 - alla Direzione Generale 07 per le Politiche Agricoltura, Alimentazione e Forestali;
 - alla Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed Ecosistema, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.
11. SI DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania.

GIULIVO